

Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Consiliare Permanente  
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 19/11/1979

Prot. C/III/ 922/581

nt/  
uc

Al dott. Panunzio  
Consiglio Regionale  
S E D E

In allegato si trasmette la decisione adottata dalla Commissione nella riunione del 29/10/79, n.24/79, riguardante la p.d.l. " Interventi straordinari per ricostituire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978", corredata del documento dell'Assessorato Ragioneria e del Parere della I Commissione, per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio regionale.

Cordialità

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO  
(dott. Waldemaro Morgese

*W. Morgese*

*W. Morgese*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Aspetto del Territorio ed Enti Locali*

IL PRESIDENTE

prot. n.4601/317

Bari, 17/11/79

Ill.mo Sig.

Presidente III Commissione Consiliare

S E D E

e p.c.

Ill.mo Sig.

Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: p.d.l. "Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture  
e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19/7/78".


La 1<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 15 novembre c.a., ha espresso  
parere favorevole alla proposta di legge di cui all'oggetto, ai sensi dello  
articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio.

Distinti saluti

prof. Marcello Rizzo

d'ordine

Dr. Nicola De Filippis



# REGIONE PUGLIA

Bari, li 5 NOV. 1979 19

ASSESSORATO Bilancio, Ragioneria  
Finanze Programmazione

AL Presidente della Commissione

Agricoltura

SETTORE Ragioneria

UFFICIO 2

Prot. N. 20/6789 Allegati N.

Risp. al foglio N. del

S E D E

OGGETTO: Parere ex art. 63 L.R.n. 17/77 - p.d.l. Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19/7/78.-

Ric. 10/11/79  
EG. 907-586

Ai sensi dell'art. 63 della L.R. n.17/77  
si rimette in allegato copia dell'art.6 riformulato.

Con osservanza.

IL COORDINATORE  
(dr. Mario De Bellis)

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA

FINANZE PROGRAMMAZIONE

SETTORE Ragioneria

UFFICIO \_\_\_\_\_

Bari, li 5 novembre 1979<sup>10</sup>

AL Sig. Presidente 3<sup>a</sup> Commissione

Consiliare

S E D E

## Art. 6 (Finanziamento)

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con la somma di L. 400 milioni, da ripartire negli anni 1980 e 1981, da imputare al capitolo di nuova istituzione "Somme, comprensive delle spese di funzionamento, da corrispondere alla Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, per la ricostituzione di opere danneggiate dagli incendi del 19 luglio 1978", nonché con la somma di L. 50 milioni, da ripartire negli anni 1980 e 1981, da imputare al capitolo di nuova istituzione "Contributi a favore di Comuni e operatori agricoli per la ricostituzione di opere danneggiate dagli incendi del 19 luglio 1978".

Gli oneri di cui al precedente comma trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981 obiettivo operativo 4.9. Interventi per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6/6/1979 n. 31.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

DECISIONE N. 24/79 DEL 29/10/79

1. La III Commissione Consiliare Permanente, nel corso delle riunioni del 22/10/79 e del 29/10/79 ha discusso il disegno di legge della Giunta regionale "Misure straordinarie per ricostituire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiato dagli incendi verificatisi nel luglio 1978".
  
2. Dopo ampia discussione la III Commissione ha deciso, anche sulla scorta della consultazione svolta in data 16/10/79, di proporlo alla approvazione del Consiglio nel testo modificato di cui alla allegata proposta di legge, che fa parte integrante della presente decisione.

*Am*



RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

il giorno 19/7/1978 incendi di vasta portata si sono verificati in vari territori della Regione, e in particolare negli agri dei Comuni facenti parte della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, arrecando gravi danni alle colture, alle scorte vive e morte ed alle strutture fondiarie delle aziende.

In base ad accertamenti eseguiti, ad esempio, nella sola zona della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, si è stimato un danno pari a circa un miliardo e mezzo di lire.

La Commissione, nell'esaminare il d.d.l. della Giunta, ha ritenuto anzitutto necessario predisporre una audizione delle organizzazioni professionali e dei rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana, quindi ha proceduto alla discussione del provvedimento introducendovi alcune importanti modifiche, fra cui l'estensione delle provvidenze ai territori della Regione diversi da quelli della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale nonchè la delega delle funzioni alla Comunità Montana in questione per gli interventi ricadenti negli agri dei Comuni che la costituiscono, delegando invece agli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione gli interventi ricadenti negli altri territori della Regione.

(Cosimo Raimondo)

*C. Raimondo*

ALL. N. 1

PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi straordinari per ricostituire i boschi, le colture  
e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19/7/78 "

Art. 1  
(Finalità)

Allo scopo di favorire la ripresa della produttività nelle zone agrarie e forestali danneggiate dall'incendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, è istituito un regime straordinario di interventi a favore dei Comuni e/o degli operatori agricoli proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2  
(tipologia degli interventi)

Il regime di interventi di cui al precedente articolo consiste nella facoltà di concedere, anche per iniziative di ricostruzione ricostruzione riparazione o ripristino già realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) contributi in conto capitale fino al 75% sulla spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla ricostituzione dei boschi nei terreni di proprietà di Comuni o di privati operatori agricoli per i quali non sia intervenuto l'istituto della occupazione temporanea;

b) contributi in conto capitale sulle spese strettamente necessarie sopportate dagli operatori agricoli, graduati in rapporto alla gravità dei danni subiti dall'azienda e comunque fino al 50% degli importi riconosciuti ammissibili, finalizzati alla ricostruzione e/o riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, al ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostituzione delle scorte vive e/o morte.

Qualora i Beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma non provvedono entro il termine stabilito dall'organismo delegato territorialmente competente ad iniziare le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza, la Regione provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 18/7/74 n. 25.

I contributi di cui alla lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto dall'azienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica del complesso azien

segue art. 2

dale, di guisa che la ricostruzione e/o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non sopportabile dall'operatore agricolo. Non sono ammissibili ai contributi le iniziative che abbiano già beneficiato del medesimo tipo di aiuto da parte di enti pubblici.

Art. 3

(Estensione delle provvidenze ai restanti territori della Regione)

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da quelli dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli interessati al momento dell'evento calamitoso, atta ad individuare la natura ed entità del danno nonché a comprovare la sua dipendenza dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978.

Art. 4

(Delega delle funzioni)

Nei territori di cui all'art. 1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate alla Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale.

In caso di inerzia nell'esercitare le funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale invita l'ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso i propri Uffici competenti per territorio.

La Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale trasmette annualmente alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30/5/1977 n. 17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale invita l'ente a provvedere entro 30 giorni; trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario "ad acta".

Nei territori di cui all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli Uffici provinciali all'agricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale.

./.

ANNM

Art. 5

(Autorizzazioni di spesa e assegnazione delle somme)

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata:

- la spesa di L. 400 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di funzionamento calcolati nella misura del 5%, a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale;

- la spesa di L. 50 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, a favore dei responsabili degli Uffici provinciali all'agricoltura della Regione.

La determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverrà in sede di approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione.

Le assegnazioni a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale sono disposte per ciascun anno in una unica soluzione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con deliberazione della Giunta regionale.

RMM

Art. 6  
(Finanziamento)

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con la somma di L. 400 milioni, da ripartire negli anni 1980 e 1981, da imputare al capitolo di nuova istituzione "Somme, comprensive delle spese di funzionamento, da corrispondere alla Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, per la ricostituzione di opere danneggiate dagli incendi del 19 luglio 1978", nonchè con la somma di L. 50 milioni, da ripartire negli anni 1980 e 1981, da imputare al capitolo di nuova istituzione "Contributi a favore di Comuni e operatori agricoli per la ricostituzione di opere danneggiate dagli incendi del 19 luglio 1978".

Gli oneri di cui al precedente comma trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981 obiettivo operativo 4.9. Interventi per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6/6/1979 n. 31.

AMM